

**Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente**

**Direzione Mercati Retail e Tutele dei
consumatori di energia**

Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano

email: mercati-retail@arera.it


Prot. REGO-Retail / EF- go / 15-18

Milano, 30 aprile 2018

Osservazioni al DCO 191/2018/R/COM - Linee guida per la promozione delle offerte rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale a favore dei gruppi di acquisto (art.1, comma 65, della legge 124/2017) – scadenza prorogata 11/05/2018

Edison provvede a trasmettere le proprie osservazioni alla presente consultazione.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti si inviano cordiali saluti,



Maria Elena Fumagalli

Direttore Affari Regolatori

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754

Osservazioni generali

Edison ha accolto con interesse il documento di consultazione in oggetto, rispetto al quale comprendiamo che i margini di azione dell'Autorità siano alquanto limitati, essendo la necessità dell'intervento dettata dalla normativa primaria. Ciò nonostante, in seguito ad una sua analisi, Edison non può esimersi dall'accogliere la proposta presentata con una certa prudenza, ritenendo lo strumento adottato poco efficace per la tanto auspicata transizione al mercato libero.

Edison senza esitazione rinnova il proprio favore verso lo sviluppo di una piena liberalizzazione del mercato finale di vendita e la creazione delle condizioni necessarie per favorire il passaggio consapevole al mercato libero, garantendo informazioni trasparenti, corrette ed indipendenti al consumatore.

In questo contesto, tuttavia, si ritiene che l'apertura del mercato, per risultare efficace, necessiti di azioni di maggior incisività e collaborazione tra gli attori coinvolti al fine di addivenire a una struttura di mercato pienamente competitiva e pluralistica, così come auspicato dalla Legge Concorrenza.

Con particolare riferimento alle domande esplicitate nel documento, Edison risponde nel seguito con osservazioni di carattere generale, non reputando necessario addentrarsi nel dettaglio di ogni singolo quesito più specificatamente rivolto ai soggetti che fungeranno da aggregatori.

Si ritiene che l'ambito di applicazione debba essere circoscritto ai soli clienti domestici, per natura meno avvezzi rispetto ai piccoli/medi imprenditori a ricorrere a forme di aggregazione e pertanto più bisognosi di linee guida che li tutelino.

Non si ritiene in alcun modo necessario che siano le imprese esercenti la maggior tutela elettrica e la tutela gas ad informare i clienti circa la possibilità di ricorrere ai gruppi di acquisto. Infatti, questo compito dovrebbe essere affidato alle stesse associazioni dei consumatori, anche quelle che non dovessero aderire all'iniziativa, o a qualsiasi soggetto che svolgerà l'attività di raggruppamento.

Si concorda e si ritiene fondamentale che chiunque svolga attività di aggregazione della domanda sia assolutamente indipendente dalle società di vendita e dai gruppi societari cui appartiene la compagnia di vendita, questo per garantire ai potenziali clienti aderenti la massima neutralità nella scelta della miglior offerta tra quelle proposte.

Sempre nell'ottica di mantenere un elevato livello di trasparenza e correttezza, è giusto individuare degli strumenti di penalizzazione per quei gruppi che non rispettino le linee guida, ma quali questi siano, si chiarisce fin d'ora che il venditore non dovrà essere in alcun modo coinvolto nella loro implementazione. Ad esempio, qualora il gruppo dovesse restituire l'importo corrisposto dal cliente o dal venditore, questo non dovrà essere reso tramite la bolletta. Tale attività comporterebbe, infatti, un aggravio dei costi operativi ingiustificato per l'esercente e la possibilità di dover operativamente gestire queste evenienze certamente rappresenterebbe per i venditori un disincentivo alla partecipazione.

In ultimo, appare importante specificare che in funzione della rappresentazione della spesa complessiva (punto 5.36 del documento in trattazione) che il gruppo dovrà garantire al cliente, in seguito al termine del mercato tutelato previsto a partire dal 1 luglio 2019, non sarà più possibile produrre schede confrontabilità per effettuare il confronto.